FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

proc. 01/2018 R.G. PROC.-Fed.
proc. 16/2018 R.G. TRIB Fed.
proc.01 /2018 R.G. Coni

decisione n. 18 del 09/04/2018
depositata il 23/04/2018

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa	**presidente**
Avv. Antonio Devoto	**componente**
Avv. Giuliana Passero	**relatore**

con l'assistenza della Sig.ra Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale, nella seduta del 9 aprile 2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento in epigrafe,

NEI CONFRONTI DI

DE PASQUALE Angelo, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 24.11.1995 tesserato con la Società Polisportiva Thetis di Chieti (tessera n. QA185474);

nonchè

VOCALE Mario, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 06.02.1992 tessera n. tesserato con l'Atletica San Nicandro (tessera QD002257)

INCOLPATI

Per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 8 dello Statuto Federale, nonché dell'art.l, commi 1, 2, 13, art.2, comma 1 del Regolamento di Giustizia, degli artt.l e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni "poiché in due gare distinte - la Corrimonte del 05.08.2017 (con pettorale n.325 e piazzamento al 60° posto) e quella di Deliceto *J^A* Gara dei Santi (con pettorale n.190 e piazzamento al 22° posto) swl 20 agosto 2017 il De Pasquale partecipava al posto del Vocale, utilizzando il suo numero di pettorale di gara".

FATTO

Con missiva a mezzo mail 7 settembre 2017 , Giacomo Leone, Presidente C.R. Fidal Puglia, comunicava alla P.F. di aver ricevuto segnalazione di scambio di pettorali avvenuti in occasione delle manifestazioni podistiche svoltesi a:Monte Sant'Angelo 5/8/2017; e Deliceto 20/8/2017.

Seguiva in data 23 dicembre 2017 atto rubricato "ricorso formale per violazione regolamento *Corricapitanata 2017*" del Prof. Guerino, presidente de l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DAUNIA RUNNING SAN SEVERO, il quale rappresentava alla Procura Federale che in data 23 agosto è stata inviata una mail al Comitato Regionale Fidal in cui si segnalava, con dati precisi e foto allegate, l'illecito da parte dell'atleta Angelo de Pasquale classe 1995 che correva per la società Atletica San Nicandro G.co tesserato per la polisportiva tethys di Chieti. Tale iscritto, gareggiava a nome del sig. Vocale Mario, classe 1992 tesserato con l'atletica San Nicandro, contravvenendo al regolamento del Corricapitanata per evidente scambio di pettorale avvenuto in due gare distinte: Corrimonte del 5 agosto 2017 con pettorale n.235 piazzandosi al 60° posto e successivamente nella gara di Deliceto "3^Corsa dei Santi" del 20 agosto 2017 con pettorale n.190 e piazzandosi al 22° posto.

Con atto 21 febbraio 2018 la P.F. manifestava agli incolpati l'intenzione di procedere a deferimento ex art. 56, comma 4 del Regolamento di Giustizia Fidal.

Con atto 5 marzo 2018 seguiva deferimento avanti codesto Tribunale Federale ex art. 31, comma 1, lett a), del Regolamento di Giustizia Fidal.

All'udienza delli 9 aprile 2018, compariva davanti al Tribunale Federale la Procura Federale, rappresentata dal procuratore Dott. Alfredo Montagna, il quale, al termine della relazione introduttiva, dopo breve discussione concludeva alla luce degli atti di indagine e della valutazione di ogni altro successivo elemento assunto: per Vocale l'assoluzione per non aver commesso il fatto ; per DE Pasquale : 45 gg di squalifica con il vincolo della continuazione (due episodi unificati), senza concessione delle attenuanti e trasmissione degli atti e dell'emananda sentenza per valutare altre responsabilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, letti gli atti unitamente alle prove fotografiche, ritiene che non vi sia spazio a dubbio sul fatto che l'atleta De Pasquale abbia partecipato alle gare de quibus con il pettorale del Vocale. Non è raggiunta la prova, al contrario, che il Vocale, impossibilitato a partecipare personalmente a dette gare, abbia ceduto impropriamente e volontariamente il proprio pettorale, a favore dell'atleta Angelo De Pasquale.

In punto modalità della conoscenza del fatto, il Vocale avrebbe dichiarato al Responsabile Regionale Settore Master - Fidal Puglia Stefano Bianco circa lo scambio pettorali nella gara 3° Corsa dei Santi Deliceto – Consolazione (domenica 20 agosto u.s.) che impossibilitato a partecipare alla gara in oggetto, apprendeva telefonicamente - lunedì mattina- da Felice dell'Aquila, seguito poi da Giampaolo Petruzzellis e Guerino Pasquale dello scambio di pettorali avvenuto nella gara. Nella classifica generale al 20° posto risultava arrivato l'atleta Vocale Mario, categoria SM, tesserato per l'ASD Atletico Sannicandro Garganico, pettorale n. 190, classificatosi 4° nella sua categoria (poi 3° perché il vincitore Dario Santoro è stato premiato come assoluto).

Dalle foto, - anche agli atti di causa- l'atleta all'arrivo è invece Angelo de Pasquale, tesserato per la Polisportiva Tethys Chieti, categoria PM, che ha corso con il pettorale di Vocale Mario e il completo gara dell' l'ASD Atletico Sannicandro Garganico.

Contattato l'incaricato alla stesura delle classifiche, gestore del servizio ICron, confermava la presenza del Gruppo Giudici di Gara di Bari.

Non vi è agli atti altra dichiarazione del De Pasquale a contrario o confutazione o diversa prova circa l 'uso del pettorale.

E' incontrovertibile che il comportamento tenuto dall'atleta ha violato l'art. 1 dello Statuto Federale e si è posto in aperto contrasto con le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 13, e dell'art, 2, commi 1,2 e 4 del Regolamento di Giustizia, in particolare nel profilo della violazione degli obblighi di rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.

In particolare, il De Pasquale si è reso responsabile della contestata violazione delle norme federali, giacché lo scambio del pettorale costituisce "illecito sportivo" secondo la definizione di cui all'art.2, comma 2, del Regolamento di Giustizia, quale comportamento idoneo ad alterare, come è accaduto, lo svolgimento di una gara o

ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio.

E' indubbio infatti che l'atleta De Pasquale ha raggiunto il traguardo con il pettorale dell'atleta Vocale e questa situazione ha indotto i giudici sportivi ad attribuire un erroneo risultato in classifica, nel contesto di una manifestazione di rilevanza federale.

Sull'applicazione della sanzione, l' art. 7 del Regolamento di giustizia impone agli Organi Giudicanti di tenere conto : " della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".

La decisione e le pene pertanto sono commisurate ai fatti contestati e vengono comminate come in dispositivo tenuto conto che non si è raggiunta la prova della compartecipazione ai fatti contestati da parte del Vocale mentre l'uso di altrui pettorale in violazione delle norme federali da parte del De Pasquale è avvenuto in occasione di due distinte manifestazioni podistiche a distanza di quindici giorni, svoltesi a Monte Sant'Angelo 5/8/2017 e Deliceto 20/8/2017, considerati pertanto i due fatti legati dal vincolo della continuazione, come richiesto dalla P.F. , motivo tale da escludere la concessione delle attenuanti generiche.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Letti gli atti ed esaminati i documenti di procedimento

P.Q.M.

Riconosciuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, applica a:

DE PAQUALE Angelo, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 24.11.1995 tesserato con la Società Polisportiva Thetis di Chieti (tessera n. QA185474) 45 gg di squalifica riconosciuto il vincolo della continuazione per i due episodi contestati e la trasmissione degli atti per valutare altre eventuali responsabilità.

manda assolto:

VOCALE Mario, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 06.02.1992 tessera n. tesserato con l'Atletica San Nicandro (tessera QD002257) per mancanza di prova.

Così deciso in Roma il giorno 9 aprile '18

Il relatore ***Avv. Giuliana Passero***

Il Presidente ***Dott. Ilio Poppa***